

COMUNE DI PESCOLAGANO

PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 118 del registro
del 27/11/2025

OGGETTO	CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ED AFFISSIONI, OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026.
----------------	---

L'anno **duemilaventicinque**, il mese di **novembre**, giorno **ventisette**, alle ore **12.43**, si è riunita la Giunta in modalità telematica, come disciplinato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 20/04/2022, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati.
Previo appello nominale risultano presenti, connessi da remoto a mezzo videocamera e dispositivo mobile, i Signori:

		PRESENT	ASSENTE
AMBROSINI	Francesco	Sindaco	X
GONNELLA	Francesco	Vice Sindaco	X
VIA	Francesco	Assessore	X
		TOTALE	3
			0

Partecipa all'adunanza, in modalità telematica, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Generale **Dott. Giovanni CONTE**.

Il Segretario Generale, identificati a video i partecipanti collegati telematicamente, attesta che l'audio è chiaro e consente di individuare in modo inequivoco la voce di ogni componente, riceve la dichiarazione da tutti i partecipanti che il collegamento assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

Il Sindaco **Geom. Francesco AMBROSINI** assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

SETTORE I - FINANZIARIO
Ufficio Finanziario

OGGETTO: Canone unico patrimoniale esposizione pubblicitaria ed affissioni, occupazione spazi ed aree pubbliche - Approvazione tariffe anno 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il comma 816 “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*”;
- il comma 837 “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città Metropolitane istituiscono, con proprio Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...*”;
- il comma 838 “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...*”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare il comma 817 che stabilisce quanto segue: “*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

RICHIAMATI i commi 826, 827 e 831 dell'art. 1 della L. 160/2019, secondo i quali, per i Comuni con popolazione fino a 10.000, la misure della tariffa standard del canone per l'occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari e per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità sono fissate come segue:

TIPO TARIFFA	IMPORTO
Tariffa standard annua	€ 30,00
Tariffa standard giornaliera	€ 0,60
Tariffa cavi e condutture	€ 1,50 per ogni utenza (min. € 800,00)

RICHIAMATI, inoltre, i commi 837 e 843 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che dettano una disciplina specifica per il canone destinato ai mercati;

PRESO ATTO che la norma precisa al comma 838 che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il cosiddetto canone unico. A differenza di quest'ultimo il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

VISTO che i commi 841 e 842 dell'art.1 della legge 160/2019 stabiliscono le seguenti tariffe per le occupazioni, relativamente ai Comuni fino a 10.000 abitanti:

TIPO TARIFFA	IMPORTO
Tariffa standard annua	€ 30,00
Tariffa standard giornaliera	€ 0,60

RITENUTO, pertanto necessario, di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, con decorrenza 01/01/2022;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO il Decr. 25 luglio 2023 *“Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* che ha introdotto, per il tramite della modifica al principio contabile applicato concernente la programmazione finanziaria, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, novità nel processo di approvazione del bilancio di previsione entro il 31/12;

VISTA la Circolare 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, per quanto sopra, che anche il canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi di pubblicazioni proprie delle entrate tributari;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito per quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espressi dal Responsabile del Settore I - Finanziario, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis ss.mm.ii. del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- DI RICHIAMARE** le premesse qui da intendersi integralmente riportate;
- DI DETERMINARE**, per l'anno 2026, le tariffe del canone unico patrimoniale di occupazione di spazi e aree pubbliche, esposizione pubblicitaria e affissioni, come da quadro tariffario definito negli allegati A) - Esposizione pubblicitaria ed affissioni e B) - Occupazioni di aree e spazi pubblici;

3. **DI STABILIRE** che, relativamente al canone annuale, la tariffa mensile verrà applicata per l'intero mese anche per occupazioni o affissioni e pubblicità di durata per frazioni di mese;
4. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio online comunale per 15 gg. consecutivi e garantirne la massima diffusione del contenuto, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante pubblicazione sul sito internet www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..



Pareri

COMUNE DI PESCOLAGANO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 139**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **Canone unico patrimoniale esposizione pubblicitaria ed affissioni, occupazione spazi ed aree pubbliche - Approvazione tariffe anno 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/11/2025

Il Responsabile di Settore

Dott. Piero Pucillo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Piero Pucillo

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Geom. Francesco AMBROSINI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni CONTE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Pescopagano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

AMBROSINI FRANCESCO in data 28/11/2025
Giovanni CONTE in data 28/11/2025